



12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO AUTORIZZATIVO N. 229 IN DATA 13.05.2025

OGGETTO: PALAZZO CANTORE.

Determina a contrarre per affidamento in concessione sessennale del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e di prodotti di pasticceria/snack presso la sede del 12° Reparto Infrastrutture.

Importo complessivo stimato della concessione € 79.200,00 comprensivo di IVA al 10%.

Contributo ANAC a carico S.A. € 35,00.

IL COMANDANTE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

VISTI

i RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827; il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed il D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.; il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 e s.m.i.; il D.P.R. 15.03.2010 n. 90 e s.m.i.; la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, così come integrato e modificato con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; l’allegato II 20 – Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza – al Codice dei contratti e il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 per quanto ancora applicabile; l’allegato II 20 – Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza – al Codice dei contratti; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; il D.M. 49/2018 del MIT recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, per quanto ancora applicabile; il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143; la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2025-2027”; la lettera prot. n. 45759 in data 04.03.2019 del CRA EI recante prime disposizioni tecnico procedurali relative alla spesa delegata in contabilità ordinaria come successivamente integrate in particolare con la lettera prot. n. 131165 in data 21.06.2019; la lettera n. 163320 in data 02.08.2019 con cui SME UGPF richiama la disciplina prevista per l’utilizzo del fondo scorta dall’art. 508 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUOM) ed evidenzia la possibilità di finalizzazione delle procedure affidamento in presenza di somme preavvisate su piattaforma SIFAD con l’eventuale ricorso al fondo scorta al fine di procedere al pagamento del dovuto nelle more che vengano completate le procedure di decentramento della spesa delegata (emissione di Mod. C per il finanziamento, conseguente impegno ad esigibilità - IPE e ordine di accreditamento - OA); la nota prot. 12678/DGP-PA del 03/10/2017 “Concessioni d’uso di spazi all’interno di immobili in uso governativo, connesse a concessioni di servizi funzionali all’attività istituzionale della P.A.”, emanata dall’Agenzia del Demanio – Direzione Generale;

VISTA

la lettera prot. 4220 del 05.05.2025 con cui l’Ufficio Personale e Sostegno Logistico del Reparto ha inoltrato il Capitolato Tecnico per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto;

VISTO

l’art. 17 co. 1 del D.lgs 36/2023 ai sensi del quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICONOSCIUTA

la necessità di procedere al soddisfacimento dell’esigenza rappresentata secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico redatto dal Responsabile della Programmazione, Progettazione ed Esecuzione;

TENUTO CONTO

che la concessione di un bene pubblico per l’esercizio di un’attività economica costituisce occasione di guadagno e che pertanto il procedimento di scelta del concessionario deve garantire il rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e non discriminazione;

CONSIDERATO

che in base alla definizione del codice dei contratti pubblici le concessioni rappresentano contratti “... a titolo oneroso... in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi

	oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo” e che, con riferimento al caso specifico, non è previsto alcun impegno di natura economico-finanziario a carico della Stazione Appaltante;
CONSTATATO	che in relazione a quanto si intende appaltare non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e art. 62 e segg. del D.Lgs. 36/2023 e che pertanto, questa amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione;
CONSIDERATO	che ai sensi dell’art. 58 del Dlgs n.36/2023, l’appalto, peraltro già accessibile, dato l’importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
APPURATO	che, sotto il profilo del rischio interferenziale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Reparto (RSPP), nell’esecuzione dell’appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e, conseguentemente, a norma dell’art. 26, co. 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
PRESO ATTO	del Titolo I – I Principi Generali del D.lgs. 36/2023 dedicato alla codificazione dei principi che riguardano l’intera materia dei contratti pubblici; in particolare del principio del risultato (Art. 1) destinato ad operare sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri principi nell’individuazione della regola del caso concreto, sia insieme con il principio della fiducia (Art. 2) nell’azione amministrativa, come criterio interpretativo delle singole disposizioni, come evidenziato nella relazione del Consiglio di Stato;
CONSIDERATO	che la procedura sotto soglia risulta maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare in considerazione del valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 70 e seguenti del Codice tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari per l’espletamento;
TENUTO CONTO	che ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/1924 (giusto anche quanto stabilito dal CdS - cfr. Sez.VI, Sent. 6/2008, n. 2016) è possibile procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
TENUTO CONTO	dell’obbligo per la Stazione Appaltante di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale ai sensi dell’art. 25 del Codice dei contratti;
RITENUTO	di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) ex art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006;
ACCERTATO	che sulla piattaforma telematica M.e.P.A. è presente il bando “SERVIZI - <i>Servizi di gestione distributori automatici</i> – cpv 42933000-5”, che contempla la prevalente categoria merceologica di quanto oggetto di affidamento;
CONSIDERATO	che ai sensi dell’art. 55 del Codice dei contratti i termini dilatori di cui all’art. 18 co. 3 e 4 non si applicano agli affidamenti di contratti inferiori alla soglia comunitaria;
VISTI	l’art. 451, comma 1 del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare approvate con D.P.R. n° 90 del 15 marzo 2010 e s.m.i. e le ITA al RAD approvate con DM 20.12.2006, con i quali si definiscono le competenze del Capo Servizio Amministrativo in materia di atti di spesa anche a rilevanza esterna e degli atti negoziali connessi alla gestione del bilancio;
TENUTO CONTO	che, per l’esigenza in oggetto, ai sensi dell’art. 15, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP, sono stati individuati il Ten. Col. Cristian CONCINA quale “ <i>Responsabile del Procedimento per la Fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione</i> (RPPE)” e il Ten. Col. com. Nicola CALDIERI (Capo Servizio Amministrativo) quale “ <i>Responsabile del Procedimento per la Fase di affidamento</i> ”;
ACCERTATO	che la spesa per il versamento del contributo ANAC a carico della S.A. (€35,00) sarà imputata sul capitolo 4221/6 del corrente esercizio finanziario;

AUTORIZZA e DISPONE

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo, il Capo del Servizio Amministrativo, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza e ad avviare, in qualità di punto ordinante, le discendenti azioni amministrative tese a garantire l’affidamento di quanto in oggetto, secondo modalità, termini e condizioni di seguito indicati:

- procedura negoziata, ai sensi dell’art. 187 – co. 1 del Codice, mediante Richiesta di Offerta di Tipo “Aperta” (RDO MePA) rivolta a tutti gli Operatori Economici abilitati allo specifico bando MePA denominato “Servizi - Servizio di gestione distributori automatici – cpv 42933000-5”;
- di acquisire il CIG presso l’ANAC;
- di procedere al versamento del contributo ANAC pari ad € 35,00 con imputazione della spesa sul capitolo 4221/6 del corrente E.F.. In assenza di accreditamento dei fondi, se necessario, autorizzo sin d’ora l’eventuale ricorso al fondo scorta ex art. 508 del TUOM per il pagamento dell’impegno di spesa, ove possibile in relazione alla liquidità del momento;
- di addivenire alla stipula del discendente contratto con scrittura privata MEPA in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- di adempiere gli obblighi di pubblicità che sono attribuiti al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento;

- di nominare quale responsabile del trattamento dei dati il Capo del Servizio Amministrativo;
 - di provvedere, se del caso, con successivo provvedimento alla nomina del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) su proposta del RPPE;
 - di procedere, se necessario, a completamento delle attività di verifica dei requisiti in capo all'affidatario, all'esecuzione anticipata del contratto nelle more del perfezionamento dell'atto negoziale.
- Il contratto di concessione del servizio, regolarmente approvato, dovrà esser trasmesso all'Agenzia del Demanio per le successive attività connesse con il perfezionamento del titolo concessorio demaniale finalizzato all'occupazione del suolo pubblico.

TERMINI E CONDIZIONI

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di una prestazione con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, ai sensi dell'art. 108 co. 3 del Codice, si procederà all'aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo.

In relazione al minor prezzo, verrà considerata come miglior offerta quella che proporrà lo sconto medio percentuale più alto rispetto ai prezzi di listino posti a base di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924, attesa l'ineludibile necessità di garantire il servizio senza soluzione di continuità.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di 6 anni (dal 01/07/2025 al 30/06/2031) con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Il termine iniziale del contratto potrà essere posticipato, rispetto alla data presunta, ferma restando la durata triennale dello stesso, in funzione della completa definizione della procedura.

3. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

L'estimativo della concessione è stato parametrato sulla base di un prezzo medio dei prodotti in vendita (nel caso di specie pari ad € 1,00), moltiplicato per l'utenza media in relazione a 220 giorni lavorativi all'anno per 6 anni di durata della concessione. Dall'elaborazione descritta si evince il valore stimato di € 79.200,00 (Iva al 10% Compresa) per l'intera durata della concessione.

3. REQUISITI

L'Operatore Economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e segg. del Dlgs. 36/2023 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- Iscrizione alla CCIA per attività analoghe o coerenti con quella oggetto della concessione.

4. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'O.E.

- garanzia provvisoria non richiesta ai sensi dell'articolo 53 co. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 è dovuta la garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 106 commi 2 e 3 del citato decreto, pari al 10% dell'importo stimato della gestione.

5. SOPRALLUOGO

Facoltativo

6. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Capitolato Tecnico

Il presente documento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 – co. 32 della L. 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente sul *sito web* istituzionale dello Stato Maggiore dell'Esercito, nella sezione "*bandi di gara*". In ossequio alle disposizioni impartite nella Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata con Delibera 601 del 19 dicembre 2023, questa Stazione Appaltante procederà a pubblicare tutte le informazioni riferite alla presente procedura di affidamento sul portale dati aperti della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) – Servizio di Pubblicità Legale.

PER PRESA VISIONE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Nicola CALDIERI

IL COMANDANTE
Ten. Col. g. (gua.) Ivano BORSERINI